SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 giugno 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A3750

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1996, n. 322.

Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per agevolare il completamento della riforma dell'ordinamento portuale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da questa espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 comma 13, del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994 intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996.

4. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonchè delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che

risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

6. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

8. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 7. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 7 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

9. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

10. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

11. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 7 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

12. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 7.

13. Per l'attuazione dei commi da 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 7, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

14. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 8, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

15. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionanento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 6 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

16. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3, comma 13, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità, al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

17. Il commissario liquidatore provvede, altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alla condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

18. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 7, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione.

19. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e da 15 a 18 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 7, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

20. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 279.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

3. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;».

2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

3. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

4. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.».

5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

9. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

10. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali).* — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e

nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

12. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali)*. — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 30 settembre 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

14. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

16. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I,

titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4*. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 8.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 9.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.

Art. 10.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di

previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 11.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 12.

Esercizio delle funzioni delegate in materia di demanio marittimo

1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie.

3. Le disposizioni del comma 2 sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

Art. 14.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici».

2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi,» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 15.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono

istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso del certificato limitato RTF;

e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.

10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi per i servizi di coperta, di cui all'articolo 123 del codice della navigazione, possono comandare e condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

Art. 16.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei qual sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «Nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20».

Art. 17.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Per la realizzazione con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, è autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 19.

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 544, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10 000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo pre-ammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3 In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 279.

Art. 21.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale.».

3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.».

4. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*7.* Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato».

5. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 279.

Art. 22.

Tasse sulle merci trasbordate

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«6-*bis*. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*
VISCO, *Ministro delle finanze*
DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*
TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0342

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 novembre 1995, n. 593.

Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 20, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa;

Visto il comma 5 del già richiamato art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con il quale è stata istituita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2692 denominato «Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 che istituisce il Dipartimento dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, che disciplina le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143/40B del 3 gennaio 1995, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

Art. 1.
Ambito di applicazione del regolamento

1. I premi e i contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 20, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, hanno la finalità di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero. Le opere a favore delle quali possono essere concessi i premi e i contributi suddetti devono contribuire al raggiungimento delle suddette finalità ed essere in lingua straniera, salvo le antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte all'estero nonché i dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa.

2. I premi possono essere concessi soltanto per opere che siano state divulgate, tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data non antecedente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi due anni in cui sono erogati i premi ed i contributi, il termine predetto è riferito all'anno di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.

Art. 2.
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura,imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero, entro le date del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno alle ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istititi italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite all'idoneità delle iniziative proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di propria competenza. In caso di opere diffuse o da diffondere in più Paesi, la domanda deve essere inviata — per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente — all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa è stata o si prevede sarà diffusa.

2. Le domande devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo e, nel caso di richiesta di contributo devono essere corredate altresì da un progetto riguardante la sua utilizzazione nonché da una relazione sui modi di utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente regolamento.

3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il primo termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo termine.

Art. 3.
Limiti di attribuzione dei premi e dei contributi

1. I premi ed i contributi di cui all'art. 1 sono disposti a favore dello stesso beneficiario per non più di tre anni nel corso di un decennio e per un ammontare della singola erogazione non superiore di regola al 20 per cento del complessivo stanziamento sul cap. 2692 relativo all'esercizio finanziario di competenza. Tale limite non si applica nei casi in cui nella propria domanda il richiedente prospetti già un piano articolato di iniziative da realizzare in un arco di tempo superiore ai tre anni.

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati, oltre che nell'ipotesi già prevista nel precedente comma, per iniziative di particolare rilievo, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 4.
Istruttoria delle richieste e attribuzione dei premi e contributi

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di attribuzione dei premi e dei contributi deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di inizio del medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero degli affari esteri predetermina, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana, i criteri generali per l'attribuzione dei premi e dei contributi.

3. La rappresentanza diplomatica competente per territorio provvede all'istruttoria delle domande presentate e formula le proprie proposte anche sulla base del parere espresso dagli istituti italiani di cultura, laddove esistenti avuto riguardo alla idoneità delle opere oggetto di esame a diffondere la cultura e la lingua italiane all'estero in particolare nell'ambiente cui sono destinate.

4. Tutte le domande e le proposte delle rappresentanze diplomatiche sono trasmesse al Ministero degli affari esteri entro due mesi dalle date di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

5. Il Ministero degli affari esteri acquisisce semestralmente sulle proposte delle ambasciate il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero; tale parere deve essere formulato entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta da parte del Ministero. Sulla base dei criteri

generali nonché del parere della commissione, il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi trenta giorni un piano di attribuzione dei premi e dei contributi, dandone comunicazione agli interessati per il tramite degli istituti italiani di cultura o, in mancanza, delle rappresentanze diplomatiche che hanno trasmesso le richieste accolte.

6. Non possono essere prese in considerazione domande per opere che abbiano già concorso all'assegnazione di premi o contributi di cui al presente regolamento in altri esercizi finanziari, salvo i casi nei quali la rappresentanza diplomatica competente abbia fatto stato di una modifica della situazione locale che ne giustifichi il riesame.

Art. 5.

Erogazione dei premi e dei contributi

1. L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano di attribuzione.

2. L'erogazione dei contributi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'acquisizione da parte del Ministero stesso di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata. Tale documentazione è fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla guale era stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o contributo.

3. L'erogazione dei premi e dei contributi disposti con le procedure di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dal Ministero degli affari esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari. In caso di beneficiari residenti all'estero, tali ordinativi sono accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio o, qualora non operi in loco un Istituto italiano di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel regolamento di concessione del premio o del contributo, presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Art. 6.

Verifiche successive dell'efficacia degli interventi

1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui è stato versato il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da ess' trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

2. La relazione di cui al comma 1 è inviata al Ministero degli affari esteri, che la trasmette alla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 300

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti.

Note alle premesse:

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero».

— L'art. 20, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, autorizza la concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

— Il comma 5 del già richiamato art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (ferme restando le competenze degli istituti) con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, detta le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2 sopracitato.

— L'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, istituisce la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

— Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, disciplina le norme sulla contabilità generale dello Stato.

— Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

— La legge 31 dicembre 1991, n. 416, istituisce, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1992 e nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2692 denominato «premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di

opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, realizza l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisiona la disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istituisce il Dipartimento dello spettacolo.

— Il D.L. 31 marzo 1994, n. 219, reitera l'analogo decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, sulle funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.

96G0340

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 giugno 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 e 25 marzo, 11 e 23 aprile, 9 e 27 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e dall'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 giugno 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 13 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 25 gennaio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciannovesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 25 gennaio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 13 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centotrentasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3757

DECRETO 10 giugno 1996

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 9 e 27 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 giugno 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3758

DECRETO 10 giugno 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 9 e 27 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e dall'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 giugno 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1996.

Art 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3759

DECRETO 10 giugno 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi;

Visti i propri decreti in data 9 e 27 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 1996, entro le ore 13 del giorno 13 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 9 maggio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 9 maggio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 13 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 92.995.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3760

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 febbraio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla soppressione dell'ordinamento didattico del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di sopprimere la tabella XVII del medesimo, relativa al corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Decreta:

Art. 1.

Dall'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è eliminato il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è modificata nel senso che le facoltà di magistero non possono rilasciare l'anzidetto diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

Il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari può permanere, in via transitoria, nelle facoltà di scienze della formazione (ex magistero) sino all'esaurimento del ciclo di studi iniziato dagli studenti iscritti al primo anno del diploma stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il diritto di opzione dei docenti e dei ricercatori va salvaguardato. Tale diritto dovrà essere esercitato tenuto conto delle esigenze didattiche della nuova facoltà di scienze della formazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 26

96A3763

DECRETO 26 febbraio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in materie letterarie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995, relativo alla trasformazione della facoltà di magistero ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996, relativo al riordinamento della tabella XII, corso di laurea in lettere;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla soppressione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in materie letterarie;

Ritenuto di dover dettare disposizioni transitorie in merito alle posizioni giuridiche degli studenti già iscritti ai corsi di laurea in materie letterarie;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella I dell'ordinamento didattico universitario e di sopprimere la tabella XIV del medesimo, relativa al corso di laurea in materie letterarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale 2 agosto 1995 citato nelle premesse, concernente la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione, i corsi di laurea in materie letterarie attivati presso le facoltà di magistero trasformate, per effetto del suddetto decreto, in facoltà di scienze della formazione, sono disattivati a decorrere dall'anno accademico 1996-97.

Art. 2.

Gli studenti iscritti ai predetti corsi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* hanno il diritto di completare i loro studi per il rilascio del diploma di laurea in materie letterarie da parte della facoltà di scienze della formazione, a ciò abilitata ai sensi del suddetto art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 2 agosto 1995 già citato, ovvero di transitare al corso di laurea in lettere presso la facoltà di lettere e filosofia, previo riconoscimento da parte della facoltà stessa degli esami sostenuti.

Art. 3.

A decorrere dall'anno accademico 1999-2000 la tabella I dell'ordinamento didattico universitario allegata al regio decreto n. 1652/1938 è modificata nel senso che la laurea in materie letterarie è eliminata dall'elenco delle lauree e dei diplomi che possono essere rilasciati dalle facoltà universitarie.

A decorrere dalla medesima data la tabella XIV allegata al suddetto regio decreto, relativa al corso di laurea in materie letterarie, è soppressa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 29

96A3764

DECRETO 17 maggio 1996.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, punti 40 e 41;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 155, con il quale sono stati dettati i criteri di massima da seguire per la concessione di contributi di cui alla legge n. 113/1991;

Uditi i pareri del C.N.S.T. resi nelle sedute del 7 febbraio 1996 e del 9 maggio 1996, con i quali sono stati tra l'altro, ulteriormente definiti i criteri da adottarsi per l'esame delle domande di contributo;

Considerato che per l'anno finanziario 1996 la somma disponibile per le finalità della predetta legge n. 113/1991 è di L. 8.763.996.000 risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva del cap. 2110 e la somma oggetto della ripartizione — il cui procedimento è attualmente in fase di definizione — delle somme per il funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale;

Considerata la necessità di rideterminare le modalità per la concessione dei contributi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai finanziamenti di cui alla legge n. 113/1991 enti ed istituzioni pubblici e privati che abbiano tra i fini istituzionali la diffusione della cultura scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, ivi compresi i consorzi interuniversitari, le accademie e le fondazioni.

A tali fini la locuzione «cultura scientifica» deve essere intesa nel senso più lato comprendendo anche la cultura umanistica e per «diffusione della cultura» deve intendersi tutta quella attività che consenta di trasferire a tutti i cittadini la conoscenza del patrimonio culturale conservato nel nostro Paese per una sua diffusione aggiornata.

Art. 2.

I progetti che potranno essere presi in considerazione ai fini dell'istruttoria e dell'entità del finanziamento attribuibile sono quelli che si configurano:

a) come iniziative volte a costruire, su base permanente, strutture destinate alla diffusione della cultura scientifico-tecnologica anche attraverso l'attivazione, con metodi differenziati per i diversi livelli di istruzione, di strumenti di programmazione comuni a musei, centri storico-scientifici, biblioteche, orti botanici;

b) iniziative volte alla istituzione o al potenziamento di biblioteche specializzate e archivi per la conservazione dei documenti d'interesse storico-scientifico, tecnologico e industriale con particolare attenzione per le testimonianze contemporanee, e alla incentivazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale richieste per la gestione delle stesse istituzioni;

c) iniziative volte a favorire il collegamento tra orti botanici e musei naturalistici in una rete che consenta di svolgere una incisiva attività didattica e di ricerca anche nell'intento di promuovere un organico progetto di educazione ambientale permanente;

d) iniziative volte a realizzare un sistema globale dell'informazione tecnico-scientifica al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie;

e) iniziative comunque volte alla promozione dell'informazione e alla divulgazione scientifica e storico-scientifica.

Art. 3.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, Dipartimento della ricerca scientifica, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:

a) gli obiettivi e le modalità di realizzazione;

b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;

c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;

d) il termine finale di realizzazione del programma.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa;

c) struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio o collaboratore esterno;

d) situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso);

e) sintesi dell'attività istituzionalmente perseguita nell'ultimo triennio;

g) progetto specifico per il quale si chiede il contributo, con allegato studio di fattibilità.

Art. 5.

1. Saranno ammessi al contributo progetti e iniziative sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) progetti e iniziative volti al potenziamento delle strutture permanenti destinate alla diffusione della cultura scientifica, tecnologica, umanistica e sociale, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;

b) progetti e iniziative presentati da una pluralità di soggetti pubblici e privati che concorrano anche finanziariamente al progetto, privilegiando anche quelli a cui partecipino enti locali e territoriali;

c) rilevanza dell'attività dell'ente nel campo della diffusione della cultura, sulla base di riscontri operativi nel tempo e sul territorio;

d) collegamento dell'iniziativa con i piani e i progetti nazionali e comunitari nel campo della diffusione della cultura.

2. Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;

c) progetti rivolti ad un ristretto pubblico di specialisti.

Art. 6.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute finanziate ai sensi della legge n. 113/1991.

Art. 7.

Il Dipartimento della ricerca scientifica e tecnologica cura l'istruttoria del procedimento per la selezione delle domande ed il conseguente riparto della disponibilità finanziaria, sentito il CNST, con apposito decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 58

96A3782

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 1996.

Accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 1053/96 del 24 maggio 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova in data 24 aprile 1996 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova in data 24 aprile 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1996

Il direttore generale: SPAZIANI TESTA

96A3761

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 11 giugno 1996.

Modificazione all'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 6 giugno 1996;

Ha deliberato

di aggiungere alla lettera *e)* dell'art. 45, comma quarto, del regolamento interno, dopo le parole «le proposte di archiviazione», le parole, precedute da una virgola, «di non luogo a provvedere».

Roma, 11 giugno 1996

Il vice presidente: CAPOTOSTI

96A3846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1996.

96A3800

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1996.

96A3801

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 5 giugno 1996, è stato riattribuito il marchio di identificazione «28 ME» alla ditta Burrascano Fortunato, con sede in Messina, via Garibaldi n. 268, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

96A3768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Energeia» - Nuove energie ideali e morali

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 1996 è stata accolta l'istanza di riconoscimento giuridico della Fondazione «Energeia» - Nuove energie ideali e morali.

96A3769

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze di benemerenza marinara

Con decreto ministeriale 18 aprile 1996 è stata concessa la medaglia d'argento di benemerenza marinara a:

Giovanni Galatolo, nato a Palermo il 24 marzo 1957, capitano di corvetta (CP). — «Comandante della motovedetta CP 409 dimostrava perizia marinaresca, sprezzo del pericolo e coraggio nella operazione di soccorso condotta in favore di imbarcazione da diporto in difficoltà per le sopraggiunte avverse condizioni meteomarine». — (Mar Tirreno Centrale, 28-29 agosto 1995);

Giovanni Simula, nato a La Maddalena il 30 dicembre 1956, capo 2 cl. Np., matr. 560L246 Sp. — «Comandante della motovedetta CP 802 dimostrava perizia marinaresca, sprezzo del pericolo e coraggio nella operazione di soccorso condotta in favore di imbarcazione da diporto in difficoltà per le sopraggiunte avverse condizioni meteomarine». — (Mar Tirreno Centrale, 28-29 agosto 1995);

Mario Nunziata, nato a Castellabate (Salerno) il 25 agosto 1959, capo 2 cl. Np., matr. 59CV0163 Sp. — «Nostromo della motovedetta CP 409 dimostrava perizia marinaresca e coraggio nella operazione di soccorso condotta in favore di imbarcazione da diporto in difficoltà per le sopraggiunte avverse condizioni meteomarine». — (Mar Tirreno Centrale, 28-29 agosto 1995);

Eugenio Forte, nato a Roma il 26 settembre 1964, 2 capo Np. Ms., matr. 64RO0539 Sp. — «Conduttore di macchina della motovedetta CP 409 dimostrava perizia marinaresca e coraggio nella operazione di soccorso condotta in favore di imbarcazione da diporto in difficoltà per le sopraggiunte avverse condizioni meteomarine». — (Mar Tirreno Centrale, 28-29 agosto 1995).

96A3770

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 giugno 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1543,30
ECU	1921,10
Marco tedesco	1017,34
Franco francese	299,76
Lira sterlina	2385,94
Fiorino olandese	908,36
Franco belga	49,453
Peseta spagnola	12,029
Corona danese	263,79
Lira irlandese	2455,08
Dracma greca	6,409
Escudo portoghese	9,872
Dollaro canadese	1130,37
Yen giapponese	14,172
Franco svizzero	1236,32
Scellino austriaco	144,56
Corona norvegese	237,01
Corona svedese	230,89
Marco finlandese	331,18
Dollaro australiano	1221,21

96A3863

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245 546.435.460		
Gestione di bilancio	Entrate finali	144 294 609 758 004		— 62 493 944 837 007
	Spese finali . . .		206 788 554.595 011	
	Rimborso di prestiti . .		70 254 614 855.985	
	Accensione di prestiti	123.420 912.651.970		
	TOTALE	267.715 522.409 974	277.043 169.450 996	— 9.327.647 041.022
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1 349.745 086 147 044	1 174 706.872 679.086	175.038.213 467 958
	Crediti di tesoreria (*a*) . .	531 596 668 405 580	697.336 004.761 812	— 165.739.336.356.232
	TOTALE .	1.881 341 754.552 624	1 872 042 877 440.898	9.298 877.111.726
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	2 149.302 823 398 058	2 149.086 046 891.894	
Fondo di cassa al 30 aprile 1996			216.776 506 164	
	TOTALE A PAREGGIO	2 149 302 823.398.058	2.149.302 823.398 058	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 30 aprile 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento − peggioramento)
Fondo di cassa	245.546.435.460	216 776.506 164	− 28.769 929.296
Crediti di tesoreria	493 898.098 184 032	659.637 434.540 264	165.739 336.356.232
TOTALE . .	494.143 644 619 492	659.854 211 046 428	165.710.566.426.936
Debiti di tesoreria	949.154 050 931.484	1.124.192.264.399 442	— 175.038 213.467.958
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività) . .	— 455.010 406.311.992	— 464.338 053.353 014	— 9.327.647.041.022

(*a*) Compreso «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesorerie provinciale»
Circolazione di Stato in miliardi di lire 2 024 975

Il dirigente PIETROMARCHI

Il direttore generale. DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	133.941.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	10.194.365.977.725 *				
ENTRATE CORRENTI	144.135.365.977.725 *	TITOLO I - Spese correnti	182.935.428.473.800	Risparmio pubblico ...	— 38.800.062.496.075 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	159.243.780.279 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	23.853.126.121.211		
ENTRATE FINALI ...	144.294.609.758.004	SPESE FINALI ...	206.788.554.595.011	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 62.493.944.837.007
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	70.254.614.855.985		
ENTRATE FINALI ...	144.294.609.758.004	SPESE COMPLESSIVE .	277.043.169.450.996	Ricorso al mercato. ...	— 132.748.559.692.992
TITOLO IV Accensione di prestiti	123.420.912.651.970				
ENTRATE COMPLESSIVE	267.715.522.409.974	SPESE COMPLESSIVE .	277.043.169.450.996	Saldo di esecuzione del bilancio	— 9.327 647 041 022

* Dati provvisori

96A3789

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I In cassa . . . L			2 634 147 188 174		
II In deposito all'estero . . . »			26 047 167 766 669	28 681.314 954 843	
CREDITI IN ORO (IMF) . . . L				9 869 803 829 890	
CASSA . . . »				7 819 064 566	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio . . . L			253 847 472 134		
II Anticipazioni					
in conto corrente . . . L		1 438 327 939 182			
a scadenza fissa . . . »					
di cui al D M Tesoro 27-9-1974 . . . »			1 438 327 939 182		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L			–	1 692 175 411 316	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU . . . L			11 460 738 331 184		
II Altre attività					
biglietti e divise . . . L.		4 072 210 111			
corrispondenti in conto corrente . . . »		4 900 955 506 418			
depositi vincolati . . . »		607 257 962 500			
diverse . . . »		11 809 157 361.390	17 321 443 040 419	28 782 181.371 603	
CREDITI IN DOLLARI (IME) . . . L.				6 179 378 049 154	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L			25 375 276 555 911		
II Conti speciali . . . »			7 410 279 310 396	32 785 555 866 307	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I Conto provvisorio ex art 6, secondo comma, legge n 483/1993 . . . L					
II Altri . . . »			20 506 939	20 506 939	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L				6 215 872 313 115	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato					
in libera disponibilità . . . L.		101 295 718 201 082			
ex legge 483/93 in libera disponibilità . . . »		76 205 757 000 000			
per investimento delle riserve statutarie . . . »		5 494 452 590 068			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*). . . »		3 297.823 915 430	186 293 751 706 580		
II Titoli di società ed enti					
per investimento delle riserve statutarie. . . L.		108 832 190 022			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »		495 298 089 131	604 130 279 153		
III Azioni e partecipazioni					
di società ed enti controllati					
a) per investimento delle riserve statutarie L	303 488 028				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*). . . »	194 587 995 704	194 891.483 732			
di società ed enti collegati					
a) per investimento delle riserve statutarie L	25 536 944 104				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*). . . »	5 723 750 933	31 260 695 037			
di altre società ed enti					
a) per investimento delle riserve statutarie L	812.390 664 766				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) . . . »	804 831 670 725	1 617 222 335 491	1 843 374 514 260	188 741 256 499 993	
FONDO DI DOTAZIONE U I C . . . L.				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME . . . »				188 343 798 100	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I Procedure, studi e progettazioni . . . L			96 341 847 963		
II Altri oneri pluriennali . . . »			17 895 919.871	114 237 767 834	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I Immobili ad uso degli uffici . . . L			3 691 343 947 519		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) . . . »			627 190 383 303		
III Mobili . . . »			174 256 484 401		
IV Impianti . . . »			365 648 233 563		
V Monete e collezioni . . . »			2 244 093 038		
meno FONDI AMMORTAMENTO . . . »			1 459 023 616.024	3 401 659 525 800	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*) . . . L.				21 789 315 538	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L					
II Biglietti di banca in fabbricazione . . . »					
III Altre . . . »					
PARTITE VARIE					
I Acconti a fornitori . . . L.			262 649 122 804		
II Debitori diversi					
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.		2 893 856 834 669			
altri debitori . . . »		3 537 040 599 766	6 430 897 434 435		
III Altre . . . L			3 479 684 896 730	10 173 231 453 969	
RATEI . . . L				5 169 229 450 581	
RISCONTI . . . »					
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				903 000 183 211	
L				323 426 869 362 759	
CONTI D'ORDINE					
I Titoli e altri valori . . . L			2 522 708 396 344 290		
II Depositari di titoli e valori . . . »			23 258 184 715 605		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . »			330 245 878 510		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine) . . . »			67 922 318 040 018		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine) . . . »			45 047 675 573 827		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			1 669 098 986 964		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			1 179 533 359 259	2 662 115 452 898 473	
TOTALE L				2 985 542 322 261 232	

(*) T Q P = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

96A3790

30 aprile 1996 **PROVVISORIA**

	PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
	CIRCOLAZIONE	L.		94.351.023 294.000	
	VAGLIA CAMBIARI	»		595.342.132 628	
	ALTRI DEBITI A VISTA				
I	Ordini di trasferimento	L.	—		
II	Altri	»	18.449.031	18.449.031	
	DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I	Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	67.788 571.224.013		
II	Di altri enti	»	56 961 786.686	67.845.533.010.699	
	ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I	A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1.217.203		
II	Società costituende	»	311.593.351		
III	Altri	»	46 916 928 594	47.229 739.148	
	ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		86.604.913.532	
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
	DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		139.169.078	
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C	»		7 410 279 310.396	
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I	Depositi in valuta estera	L.	131 686 403.019		
II	Conti dell'estero in lire	»	100.003 890 314		
III	Altre	»	1.995.823.489.800	2 227.513.783.133	
	DEBITI IN ECU (IME)	L.		16 049.181.879.044	
	UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
	DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		32 245 386 234 381	
	FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		15 214.222.496.506	
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		378 264.229.048	
	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1 448.723.486 000	
	ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34.789 125 624 684		
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200 795 276 401		
III	Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV	Oscillazione cambi	»	4 244 057.300 200		
V	Adeguamento cambi ex art 104, primo comma, lettera c), T U.I R	»	2.743 160 887 678		
VI	Oscillazione titoli	»	7.914 082.463 759		
VII	Copertura perdite eventuali	»	2.873.006 748 480		
VIII	Assicurazione danni	»	969 691 685 925		
IX	Ricostruzione immobili	»	2.423 801 851.969		
X	Rinnovamento impianti	»	911 250 000 000		
XI	Imposte	»	4 180 973 986.745		
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 802.217 402.250		
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2 084 814 396		
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 900.787 987		
XV	Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	245.282 772.000	68.536.350.780.552	
	PARTITE VARIE				
I	Creditori diversi	L.	84 432.272 895		
II	Altre	»	1 209 510.783 589	1.293.943.056.484	
	RATEI	L.		362.798.570.603	
	RISCONTI	»		—	
	CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
	RISERVA ORDINARIA	»		3.400.477.835.370	
	RISERVA STRAORDINARIA	»		3 667.368.516.715	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72	»		1.304.000.000.000	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408	»		1.278.970.875 346	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
	RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T U I.R	»		34.293.567.970	
	SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		701.254.162.343	
	RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		4 914.883 219 062	
		L.		323.426 869 362.759	
	CONTI D'ORDINE				
I	Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.522.708 396.344.290		
II	Titoli e valori presso terzi	»	23.258.184 715.605		
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	330 245 878 510		
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	67 922.318 040.018		
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	45 047 675 573 827		
VI	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.669 098 986.964		
VII	Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1 179 533 359 259	2 662.115 452.898 473	
	TOTALE	L.		2 985 542 322.261.232	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

H12X «storia dell'architettura», disciplina indicata «storia dell'architettura»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A3797

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

I06X «misure meccaniche e termiche», disciplina indicata «misure meccaniche, termiche e collaudi»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A3798

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 1 0 9 6 *

L. 1.400